

22/06/2009 12:28

1/3



Regione Puglia
Assessorato alle Politiche della Salute

R'Assessore

Prot. n° 24,376,SP

18 GIU. 2009

Bari, li _____

Comunicazione trasmessa solo via Fax
 sostituisce l'originale
 ai sensi dell'art.6, comma 2, della Legge n.412/91
 e dell'art.45, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005

- Ai Direttori Generali**
- Ai Direttori Sanitari**
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione**
- Ai Componenti Gruppi di Lavoro verifica
 accreditamenti**

delle Aziende Sanitarie Locali

Alle Associazioni di categoria

Agli Ordini dei Medici

Loro sedi

e, p.c.

- Al Direttore dell'Area politiche per la
 promozione della salute delle persone e
 delle pari opportunità**

dott. Nino Messina

- Ai Dirigenti dei Servizi
 Assessorato alle Politiche della Salute**

- Al Direttore Generale Ares Puglia**

Sede

**Oggetto: ART.3 LEGGE N.45/2008 - STUDI MEDICI O ODONTOIATRICO -
 DISPOSIZIONI ATTUATIVE.**

A seguito delle segnalazioni pervenute e relative a difficoltà interpretative della norma in oggetto richiamata, al fine di assicurare una corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 45 del 23 dicembre 2008, si ritiene opportuno, nelle more dell'approvazione di una correzione formale della norma in argomento, impartire le seguenti disposizioni applicative.

L'art. 193 del Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934 (T.U.L.L.S), prevede l'autorizzazione per l'esercizio di ambulatori medici. Sulla distinzione del concetto di ambulatorio da quello di studio o gabinetto medico, negli anni si sono stratificate

7 22/06/2009 12:28

2/3

interpretazioni normative (D.P.R. n. 121 01/03/'61, Circ. Min. Sanità n. 77 del 15/04/'68) che hanno chiarito che non sono soggetti ad autorizzazione i gabinetti personali e privati in cui i medici generici e specializzati, inclusi gli odontoiatri, esercitano in modo autonomo la loro professione, mentre devono intendersi come ambulatori, dunque soggetti ad atto autorizzativo. i complessi strutturali a funzione diagnostica e terapeutica aventi individualità e organizzazione propria, con attrezzature che trascendono quella di un normale gabinetto medico. In base a tale interpretazione normativa l'autorizzazione era richiesta in tutti i casi in cui la titolarità del presidio sanitario non fosse riferibile direttamente ad uno o più medici che vi esercitano in forma autonoma la propria attività professionale (in questo caso si configurerebbe la fattispecie di "gabinetto" o "studio" medico) bensì ad un soggetto diverso dal sanitario che operano nel presidio, ovvero quando quest'ultimo abbia individualità ed organizzazione propria, ancorché sprovvisto di personalità giuridica.

Contro tale interpretazione sono, negli ultimi anni, intervenute decisioni giurisprudenziali che hanno esteso l'obbligo dell'autorizzazione all'esercizio anche ad alcune fattispecie di studi medici quali ad esempio quello odontoiatrico (cfr. Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 256 del 14/01/'98, Cass. Penale Sez. III sent. n. 20474 del 04/04/'07, Cons. Stato sent. n. 728 del 12/10/'84).

L'art. 43 della legge n.833/'78 ha demandato alle leggi regionali la disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza sulle istituzioni sanitarie private.

La Regione Puglia con legge regionale n.36/'84 ha delegato il Sindaco all'adozione degli Atti autorizzativi in materia di igiene e sanità pubblica già demandati al Medico Provinciale ed all'Ufficiale sanitario e pertanto l'autorizzazione. Cosicché le autorizzazioni all'esercizio per lo svolgimento di attività sanitaria rilasciate dal Sindaco hanno efficacia anche ai sensi dell'art. 43 del precitato R.D. 1265/'34.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 3006 del 3 luglio 1989 "Indicazioni in ordine alle procedure ed ai requisiti degli ambulatori e dei presidi soggetti ad autorizzazione" la Regione Puglia ha stabilito che non sono soggetti ad autorizzazione gli ambulatori ove singoli professionisti esercitano la loro professione, ad eccezione dei laboratori di analisi, ambulatori per cure fisiche di ogni specie, di diagnostica per immagini, di radioterapia.

L'art. 8-ter del D.lgs n.229/'99, oltre ad aver introdotto il concetto di autorizzazione alla realizzazione, ha stabilito la necessità dell'autorizzazione all'esercizio per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità, che comportino un rischio per la sicurezza del paziente demandando alle Regioni la determinazione delle modalità e termini per la richiesta e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e dell'autorizzazione all'esercizio.

La Regione Puglia dapprima con D.G.R. n.1412/2002 e successivamente con L.R. n.8/2004 ha stabilito che sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio le strutture e gli studi ove si svolge l'attività specialistica ambulatoriale medica, chirurgica l'attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica, riservando la necessità di acquisire l'autorizzazione alla realizzazione nei casi in cui si erogano prestazioni di particolare complessità da individuarsi con separato atto; va evidenziato che tale provvedimento non è stato ancora emanato e che, in prima applicazione, per l'attività odontoiatrica, la precitata D.G.R. n.1412/2002 indicava corrispondenti alle prestazioni di cui ai Codici 26 e 27 del nomenclatore tariffario (D.M. 22/07/1996).

La D.G.R. n.1412/2002 fissa altresì i requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici degli studi odontoiatrici, mentre il successivo Regolamento Regionale n. 3/2005 stabilisce definitivamente sia quelli minimi per l'esercizio che quelli ulteriori ai fini dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento dell'attività odontoiatrica ma anche delle altre specialità mediche e chirurgiche.

22/06/2009 12:28

→

3/3

L'art. 3 della L.R. 45/2008 ha inteso semplificare lo svolgimento da parte dei medici di attività sanitarie di tipo non complesso quale ad esempio l'attività odontoiatrica di primo livello.

Per studio medico o odontoiatrico privato deve, quindi, intendersi lo studio ove il medico chirurgo o odontoiatra, specialista o meno, esercita a titolo individuale la propria professione.

Di converso, in tutti gli altri casi (attività erogata in struttura polispecialistica, attività odontoiatrica o specialistica erogata in associazione fra professionisti ovvero in struttura intestata a società) si configura attività ambulatoriale.

Pertanto, solo nel primo caso, in applicazione del combinato disposto dell'art. 3 comma 1 della L.R. 45/2008 e dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., all'atto dell'apertura della struttura il professionista è soggetto al Nulla Osta allo svolgimento dell'attività da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. territorialmente competente.

Nella seconda ipotesi ovvero nel caso in cui lo studio abbia caratteristiche tali da configurare l'esercizio di attività complesse, con ciò intendendo consistenza equiparabile a quella prevista dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per i presidi ambulatoriali, ricorre l'obbligo di acquisire l'autorizzazione all'esercizio nei modi e termini stabiliti dagli artt. 5, 6 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Nelle more, altresì, dell'adozione del Regolamento Regionale previsto dall'art. 3 comma 2 della L.R. n. 45/2008, nel caso di comunicazione di apertura dello studio professionale, ai fini del rilascio del nulla osta allo svolgimento dell'attività, dovrà essere verificato il possesso dei requisiti minimi strutturali previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale.

Mentre, per quanto attiene i requisiti organizzativi e tecnologici, gli stessi dovranno essere giudicati sufficienti in rapporto al volume di attività e comunque tali da garantire l'igiene e sicurezza delle prestazioni erogate.

Nelle more dell'adozione di provvedimento regionale di rettifica del più volte citato art. 3 della L.R. 45/2008, qualora il professionista richieda comunque al Comune di afferenza l'autorizzazione all'esercizio, la stessa può essere rilasciata fatto salvo il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dal Regolamento Regionale n. 3/05.

Ogni altra disposizione interpretativa o attuativa precedente si deve intendere superata dalla presente.



L'Assessore

Tommaso Fiore